

INTESA PRELIMINARE

Oggi 11 maggio 2011, presso la sede della Confcommercio Roma si sono incontrati :
HR GEST S.p.A. rappresentata dal Dott. Marco Maroni e dalla Dott.ssa Rita Pallante;
Confcommercio Roma rappresentata dal Sig. Gabriele Marini;
FIOM CGIL Nazionale rappresentata dalla Sig.ra Sveva Haertter;
FIM CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Walter Frank;
UILM UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Guglielmo Gambardella;
Coordinamento RSU HR GEST S.p.A.

PREMESSO

- Che la società ha richiesto un incontro alle OO.SS. e alle RSU al fine di discutere e approfondire problematiche connesse agli obiettivi contenuti nel piano industriale HR GEST;
- Preso atto della disponibilità manifestata dalle OO.SS. e dalle RSU, le parti hanno, pertanto, convenuto di incontrarsi in data odierna;
- Nel corso dell'incontro odierno, la società ha manifestato alle OO.SS. la necessità di operare un cambio mix professionale ritenuto indispensabile al fine di conferire all'azienda un assetto più competitivo e funzionale al perseguimento degli obiettivi contenuti nel piano industriale aziendale. In tale ottica, l'azienda ha manifestato la volontà di avviare nel breve termine una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/1991 e s.m.i. riguardante nel complesso 50 risorse distribuite sulle diverse unità produttive aziendali.
- Le OO.SS. hanno preso atto delle dichiarazioni dell'azienda e si sono rese disponibili a discutere e approfondire le problematiche evidenziate al fine di individuare soluzioni alternative e non traumatiche per i lavoratori HR GEST.

Tutto quanto sopra premesso

Tra le Parti viene stipulato il seguente accordo:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including names like 'Mocanu', 'Uberti', 'Rossetti', and 'AS'.

2. Le Parti, valutato attentamente il contesto di mercato di riferimento, concordemente riconoscono la necessità di dare alla società un assetto più competitivo e funzionale al perseguimento degli obiettivi contenuti nel piano industriale aziendale convenendo, a tal fine, sui prospettati interventi di riorganizzazione aziendale.
3. Sulla scorta di quanto sopra, l'azienda avvierà una procedura di licenziamento collettivo ai sensi del coordinato disposto degli artt. 4 e 24 L. 223/1991 per un numero massimo di 50 di risorse.
4. Dopo ampie valutazioni e considerate tutte le istanze e le soluzioni alternative avanzate dalle OO.SS. nel corso dell'incontro, al fine di ridurre l'impatto della procedura di cui al precedente punto 3, le parti concordano espressamente che, ai fini dell'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, verranno attuate forme di gestione non traumatiche basate sul criterio della non opposizione al licenziamento. In tale prospettiva, le parti espressamente concordano sulla collocazione in mobilità del personale:

- A) che, durante o al termine del periodo di mobilità, avrà maturato i requisiti legali per l'accesso al regime pensionistico e che manifesterà la propria non opposizione alla collocazione nelle liste;
- B) che, pur non rientrando nell'ipotesi di cui sopra, manifesterà la propria non opposizione alla collocazione in mobilità, ferma restando la riserva di accettazione da parte della società.

5. **Incentivazioni all'esodo:**

A) Ai lavoratori di cui al precedente punto 4.A., l'azienda riconoscerà all'atto della cessazione dal servizio e ad integrazione del trattamento di fine rapporto, un trattamento commisurato al periodo di mobilità utile al raggiungimento del diritto alla corresponsione della pensione, tale da assicurare ai lavoratori un importo che, al netto dell'aliquota applicata, risulti non inferiore alla differenza tra l'indennità di mobilità netta percepita dall'Inps ed il 75 % dell'ultima retribuzione netta percepita comprensiva del rateo di tredicesima, includendo tutti gli elementi fissi della retribuzione ed escludendo quelli variabili ed eventuali benefits. Al fine di consentire il corretto calcolo dell'importo integrativo così come sopra determinato, i lavoratori di cui al punto 3.A si impegnano a produrre all'azienda regolare estratto contributivo rilasciato dall'INPS.


B) Ai lavoratori di cui al precedente punto 4.B, l'azienda riconoscerà all'atto della cessazione dal servizio e ad integrazione del trattamento di fine rapporto, un

[Handwritten signatures and initials]
Ciano, Mocaruso, AD, Rossana, Uccella, etc.

incentivo all'esodo di importo pari a 12.000 euro al lordo delle trattenute di legge.


L'erogazione degli importi integrativi come sopra determinati resta comunque subordinata alla sottoscrizione di specifici verbali di conciliazione individuale in sede protetta.

6. Qualora, nel corso della permanenza nelle liste di mobilità, dovessero essere apportati cambiamenti alla disciplina di accesso al trattamento pensionistico tali da recare nocumento ai lavoratori sulla base di quanto previsto al precedente punto 5.A), le parti concordano di incontrarsi al fine di individuare opportune soluzioni alla problematica.
7. Le parti s'impegnano a riprodurre il contenuto della presente intesa all'interno del verbale di accordo di definizione e chiusura della procedura di licenziamento collettivo che verrà avviata dall'azienda.



HR GEST S.p.A.


CONFCOMMERCIO ROMA



OO.SS.


COORDINAMENTO RSU


A. Frosini
Roberto
Saverio
Flaminio
Cesare
Piacentini
Rosario
Clocchi


VERBALE DI ACCORDO

Oggi 11 maggio 2011, presso la sede della Confcommercio Roma si sono incontrati :

HR GEST S.p.A. rappresentata dal Dott. Marco Maroni e dalla Dott.ssa Rita Pallante;

Confcommercio Roma rappresentata dal Sig. Gabriele Marini;

FIOM CGIL Nazionale rappresentata dalla Sig.ra Sveva Haertter;

FIM CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Walter Frank;

UILM UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Guglielmo Gambardella;

Coordinamento RSU HR GEST S.p.A.

Premesso che:

- 1) i dati di bilancio inerenti l'esercizio 2010 hanno evidenziato un aumento del valore medio della produzione rispetto all'esercizio 2009;
- 2) suddetti risultati hanno determinato un lieve ma significativo incremento della produttività aziendale, tenuto conto del contesto di mercato fortemente critico;

Tutto ciò premesso

Si conviene quanto segue:

- 1) La società, quale riconoscimento per i risultati ottenuti, corrisponderà a tutti i lavoratori in forza alla data del 1 gennaio 2011 un importo lordo pari a 500,00 (cinquecento euro/00) da erogarsi in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di maggio p.v.
- 2) Considerato l'accordo sindacale in materia di detassazione sottoscritto dalle parti in data 6 aprile u.s. e visti l'articolo 1, comma 47, L. 220/2010 e la Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011, stante la natura premiante dell'importo di cui al precedente punto 1), l'azienda applicherà a quest'ultimo le agevolazioni fiscali nei limiti e con le modalità previste dalla normativa sopra citata.
- 3) Preso atto della volontà delle parti di riavviare appena possibile le trattative in materia di contrattazione integrativa di secondo livello, le parti concordano fin d'ora che l'importo di cui sopra costituirà, in fase di confronto in merito al premio di risultato, il valore minimo di riferimento ai fini della determinazione di quest'ultimo.

Nelle more di sottoscrizione di contrattazione integrativa aziendale, la società riconoscerà ai lavoratori il medesimo importo di cui al precedente punto 1) da erogarsi con la retribuzione del mese di maggio a condizione che i dati di bilancio inerenti l'esercizio evidenzino un risultato positivo anche in termini di produttività aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

HR GEST S.p.A.

CONFCOMMERCIO ROMA

OO.SS.

COORDINAMENTO RSU

Spett.li

FIOM CGIL Nazionale

Alla c.a. Sig.ra Sveva Haertter

FIM CISL Nazionale

Alla c.a. Sig. Walter Frank

UILM UIL Nazionale

Alla c.a. Sig. Guglielmo
Gambardella

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data 11 maggio 2011 avente a oggetto l'erogazione di un importo premiante per i risultati relativi all'esercizio 2010 e al relativo aumento di produttività registrato, con la presente si comunica che suddetto importo sarà erogato anche ai lavoratori HR GEST cessati che abbiano lavorato più di sei mesi nel corso dell'anno 2010.

HR GEST S.P.A.
Direttore delle risorse umane
Dott. Marco Maroni

